



Comune di Padova

Facendo seguito alla deliberazione n. 2017/0038 del 07/02/2017, adottata dal Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale, volta ad autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'ipotesi di "C.C.D.I. per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 93, comma 7-bis e ss. del D. Lgs. 163/2006, come introdotto dal D.L. 90/2014" del 14/12/2016 e dato atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 34 del 25/01/2017, ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001;

il giorno 16/02/2017

ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per la sottoscrizione del presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di Padova.

IL COMUNE DI PADOVA

nella persona del Capo Settore Risorse Umane ad interim, dott. Lorenzo Trajna

LA DELEGAZIONE DELLA R.S.U. DEL COMUNE DI PADOVA

Antonio Mura

ASL

Francesco Piva

Marcello Piva

Giorgio Zucchi

Giuseppe Zucchi

I RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. TERRITORIALI DI CATEGORIA FIRMATARIE DEL CCNL

CGIL FP

CISL FPS

UIL FPL

CSA Regioni e AALL

DICCAP



Comune di Padova

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 93, comma 7-bis e ss. del D. Lgs. 163/2006, come introdotto dal D.L. 90/2014

Richiamati:

- il D.Lgs. 163/2006, detto "codice" ed in particolare l'art. 93 comma 7-bis e ss. che demanda alla contrattazione decentrata integrativa la definizione delle modalità e dei criteri per la ripartizione dell'80% del fondo per la progettazione e l'innovazione;
- l'art. 13-bis del D.L. 90/2014 (convertito, con modificazioni, dalla L. 114/2014);
- l'art. 217 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 che ha abrogato il D.Lgs. 163/2006 a decorrere dal 19/04/2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 220 del medesimo D.Lgs..

Dato atto che le citate disposizioni di cui all'art. 93 comma 7-bis e ss. del codice, così come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. 90/2014 e quindi abrogato dall'art. 217 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016, si applicano limitatamente al periodo dal 19/08/2014 al 18/04/2016;

Le parti concordano

le seguenti modalità e criteri per l'attribuzione e la ripartizione degli incentivi per lo svolgimento delle attività relative alla progettazione di opere e lavori pubblici, direzione lavori, collaudo e adempimenti in materia di sicurezza a cura del personale interno.

- 1) L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, sotto forma di incentivo, tra:
 - a. il responsabile del procedimento e i suoi collaboratori;
 - b. il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati e i relativi collaboratori;
 - c. il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 e i suoi collaboratori;
 - d. gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e i relativi collaboratori;
 - e. gli incaricati delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione e i relativi collaboratori;

Per "collaboratori" si intendono quelle figure che - pur non firmando il progetto o il

piano di sicurezza o gli atti di direzione lavori - redigono, su disposizione dei tecnici incaricati (di cui alle precedenti lettere), elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni), degli atti di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza e che assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

2) La ripartizione dell'incentivo è operata secondo le percentuali definite dalla seguente tabella e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività:

	Investimenti (senza coordinamento per la sicurezza)	Investimenti (con coordinamento della sicurezza)
Responsabile del procedimento e collaboratori del RUP	10%	10%
Progettista e/o coprogettista	22%	20%
Coordinatore sicurezza progettazione		5%
Collaboratori alla progettazione	18%	15%
Direttore dei Lavori	17%	16%
Coordinatore sicurezza in esecuzione		7%
Direttori operativi	14%	12%
Collaboratori tecnici	14%	10%
Collaudatore	5%	5%
tot	100%	100%
Nel caso il D.L. predisponga il Certificato di Regolazione Esecuzione, allo stesso compete la quota relativa al collaudo		

3) Il compenso per la redazione di progetti, posto con coefficiente pari a 100 l'espletamento dei tre livelli di progettazione, sarà determinato in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli livelli progettuali, nonché dell'effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del progetto con incarichi congiunti a tecnici esterni.

Progettazioni redatte interamente dal personale interno:

- a) progetto preliminare 25%;
- b) progetto definitivo 50%;
- c) progetto esecutivo 25%.

Totale 100% della percentuale dell'incentivo attribuita al personale che ha partecipato alla progettazione.

Per le procedure per le quali è posto a base di gara il solo progetto preliminare l'aliquota è determinata nel 25%.

Per le procedure per le quali è posto a base di gara il solo progetto definitivo l'aliquota è determinata nel 75%.

Qualora alcune funzioni, parti o livelli di progettazioni vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà ridotto proporzionalmente.

La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.

4) Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo.

5) Qualora i tempi contrattuali previsti per esecuzione dell'opera, per cause imputabili alla direzione dei lavori, non vengano rispettati l'incentivo sarà ridotto del 10%. Non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Dgls. 163/2006 o per sospensioni legittime.

6) Il pagamento della quota di incentivazione è disposto entro il mese di marzo dell'anno successivo, con riferimento agli atti di liquidazione adottati nel periodo 1° gennaio 31 dicembre dell'esercizio precedente il pagamento.

7) La liquidazione delle quote parti di incentivo spettanti a:

- personale incaricato della progettazione;
- personale incaricato della redazione del piano di sicurezza e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- responsabile unico del procedimento, limitatamente al 50% della quota allo stesso spettante;
- rispettivi collaboratori;

è effettuata dopo l'affidamento dei lavori relativi al progetto o successivamente all'approvazione di eventuali varianti in corso d'opera.


8) La liquidazione delle quote parti di incentivo spettanti a:

- incaricati dell'ufficio di direzione lavori e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione;
- incaricati del collaudo o della certificazione di regolare esecuzione;
- responsabile del procedimento, per il restante 50% della quota spettante allo stesso;
- rispettivi collaboratori;

è effettuata successivamente all'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera o del lavoro.

9) La liquidazione dell'incentivo potrà avvenire esclusivamente dal momento dell'avvenuta ultimazione delle attività cui lo stesso si riferisce.

10) Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare l'importo di euro 10.000,00 al netto degli oneri riflessi e irap. Comunque, l'importo complessivo dell'incentivo, compreso quello corrisposto da altre Amministrazioni, non può superare il 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo del singolo dipendente.



11) Nel caso di lavori di importo a base gara superiore a euro 1.000.000,00 e di durata pluriennale il compenso della Direzione dei lavori verrà liquidato entro il mese di marzo dell'anno successivo in relazione agli stati di avanzamento emessi.

12) In caso di superamento dei limiti di cui al comma 10, la quota in eccesso diviene economia di bilancio.

13) Per quanto concerne la decurtazione del presente incentivo per cumulo con la produttività/performance collettiva o la retribuzione di risultato si fa rinvio a quanto stabilito dal C.C.D.I. e dalla disciplina delle posizioni organizzative e alte professionalità.

The bottom half of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature with a prominent loop. Below it are several smaller, more cursive signatures. In the center and right, there are various initials and shorter signatures, some appearing to be names like 'Pulcinella' and 'Marco'. The signatures are scattered and do not form a formal block.